

**COMUNE DI PESCIA
PROVINCIA DI PISTOIA**

**REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI
CONTRATTI PUBBLICI
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**

Approvato con delibera del Commissario con poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 20/10/2017
Modificato con delibera del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 17/05/2018

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 (di seguito "Codice") e alle linee guida dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).
2. Il presente regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dal Comune per le procedure di affidamento lavori, forniture e servizi:
 - a) Nei settori ordinari, ivi compresi i servizi attinenti all'architettura e ingegneria; b) Per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati nell'allegato IX al Codice; c) Nei settori speciali, in quanto compatibile.
3. Il Dirigente o Area Organizzativa delegata, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art.36 comma 2 del Codice.
4. I contratti sottosoglia di cui al presente regolamento possono essere affidati anche con le procedure degli "Accordi Quadro" disciplinati dall'art.54 del Codice.

ART. 2 – IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Per ogni procedura di affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, con la determinazione a contrattare o con atto separato precedente a detta determinazione, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con i requisiti, le funzioni e i compiti riportati all'art.31 del Codice e dalle Linee Guida dell'ANAC (oggi deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016).
2. In ogni caso, in mancanza di specifico atto di nomina il RUP è il Dirigente del Servizio competente. E' obbligatorio pubblicizzare negli atti della procedura di affidamento il nominativo del RUP.
3. Il RUP è nominato con determinazione, che può coincidere con la determinazione a contrattare, del Dirigente del Servizio che indice la procedura di affidamento, tra i dipendenti di ruolo addetti allo stesso Servizio; può essere nominato il dipendente di un Servizio diverso, sentito il Dirigente di riferimento, solo ove nel Servizio competente non esista nessuna figura professionale individuabile come RUP. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
4. Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascun acquisto è nominato un RUP che assume, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie del RUP ai sensi dell'art.31 del Codice.
5. Il RUP, ove non coincida con il Dirigente o Area Organizzativa delegata, per l'esercizio delle sue funzioni può adottare atti gestionali con determinazione, ad eccezione della determinazione a contrattare e della determinazione di aggiudicazione, che restano di competenza del Dirigente o Area Organizzativa delegata.

ART. 3 – PRINCIPI COMUNI

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art.36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art.30 comma 1 del Codice e, in particolare, nel rispetto dei principi economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione.
2. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art.36 del Codice, il Dirigente, avvalendosi del RUP, garantisce, in aderenza:
 - a) Al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) Al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) Al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) Al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia nella fase di esecuzione;
 - e) Al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) Al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli e restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) Al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) Al principio di proporzionalità, l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) Al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. A tal fine, a parte la facoltà di invitare alle procedure di gara l'appaltatore uscente, si dovrà evitare nell'arco dello stesso esercizio finanziario, di invitare più volte lo stesso operatore economico, con particolare riferimento alle procedure con fasce d'importo pari o superiori a quelle di cui al successivo art.4 comma 1 lett. b).
3. Per le procedure disciplinate dal presente regolamento si deve tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
4. Tutti gli affidatari devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnico-professionali.

5. Tutti gli atti delle procedure di affidamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art.29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. b) e c) del Codice.
6. Si intendono in ogni caso richiamate le disposizioni del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza e del Codice di comportamento adottati dal Comune in osservanza alla L.190/2012, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia di contabilità, di autorizzazione alla spesa e di programmazione di bilancio.

ART. 4 – TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO PER FASCE DI IMPORTO

1. L'affidamento di lavori, forniture e servizi avviene con le modalità definite e precisate dal presente regolamento, secondo le seguenti fasce di importo:
 - a) Affidamento di importo inferiore a 1.000,00 euro mediante affidamento diretto, senza specifiche formalità o ricerche di contraente, ai sensi dell'art.1 comma 450 della L.296/2006 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) Per affidamento di lavori, forniture, servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, inferiori a 40.000,00 euro, con procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del Codice e del successivo art. 6;
 - c) Affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del Codice e del successivo art. 7 per:
 - c1) Forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art.35 comma 1 lett. c) del Codice;
 - c2) Forniture e servizi per i servizi sociali e gli altri servizi di cui all'allegato IX al Codice, di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 750.000,00 euro ai sensi dell'art.35 comma 1 lett. d) del Codice;
 - c3) Servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro, anche ai sensi degli artt.157 comma 2 e 95 comma 3 lett.b) del Codice;
 - c4) Lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro;
 - c5) Lavori di manutenzione ordinaria di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 di euro
 - d) Affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. c) e del successivo art. 8 per lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 di euro.
2. Tutti gli importi di cui al comma precedente si intendono al netto di IVA.
3. Restano fermi gli obblighi di negoziazione ed acquisto attraverso il mercato elettronico di cui alla legge 296/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per l'affidamento di lavori, forniture e servizi oltre le fasce di importo di cui al precedente comma 1, si fa ricorso alle procedure ordinarie disciplinate dal D.Lgs.50/2017.

ART. 5 – LE FASI DELL’AFFIDAMENTO

1. Tutti gli affidamenti si articolano nelle seguenti fasi:
 - a) Determinazione a contrattare;
 - b) Ricerca e scelta del contraente;
 - c) Determinazione di aggiudicazione;
 - d) Stipula del contratto.
2. La determinazione a contrattare contiene necessariamente la prenotazione di spesa e deve specificare:
 - a) Il fine di interesse pubblico che con il contratto si intende perseguire;
 - b) L’oggetto del contratto e la sua forma;
 - c) Le clausole ritenute essenziali;
 - d) Le procedure ed i criteri di scelta del contraente;
 - e) L’individuazione del RUP ovvero, ove già individuato con atto precedente, la sua indicazione.
3. La ricerca del contraente avviene con le modalità indicate nei successivi articoli secondo le diverse fasce di importo specificate al precedente art.4.
4. Con la determinazione di aggiudicazione si individua il contraente e si impegna definitivamente la spesa. In caso di ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o in caso di acquisti di modico valore per i quali siano certi il nominativo del fornitore e l’importo dell’affidamento, nonché nei casi di affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a), si può procedere con un’unica determinazione che contenga, in modo semplificato, i requisiti richiesti per la determinazione a contrattare e per quella di aggiudicazione.
5. La stipula dei contratti avviene con le forme e modalità specificate al successivo art. 12.

ART. 6 – GLI AFFIDAMENTI DI CUI ALL’ART:4 COMMA 1 LETT. B) – (Codice Art.36 comma 2 lett. A)

1. Nel rispetto dei principi comuni di cui al precedente art.3 e dell’utilizzo dei mercati elettronici di cui al precedente art.4 comma 3, gli affidamenti di cui al presente articolo avvengono mediante informale ricerca di contraente fra almeno tre diverse ditte.
2. Previa motivazione si può procedere all’affidamento diretto per importi fino a 20.000,00 euro mentre, per importi superiori a detto limite, si procede con la informale ricerca di contraente, tranne eccezionali casi di urgenza non dipendente da volontà o causa dell’Amministrazione o di particolari tipi di fornitura per cui non sia agevole individuare altri possibili contraenti.
3. Nei casi di affidamento ai sensi del precedente comma, per la scelta dell’operatore economico a cui affidare il contratto, si può tenere conto, a livello indicativo e fatto salvo ogni ulteriore criterio da motivare con la determina a contrattare, dei seguenti fattori:
 - Adeguate referenze maturate per l’esecuzione di precedenti appalti;
 - Tempestività nell’erogazione della prestazione;
 - Continuità rispetto ad una precedente prestazione;

- Valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
 - Miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post esecuzione e/o post vendita.
4. L'affidamento diretto al contraente uscente ha carattere eccezionale ed esige una motivazione più stringente e dettagliata, che può riguardare la riscontrata assenza di alternative o il particolare grado di soddisfazione maturato unitamente ad un prezzo particolarmente vantaggioso. In ogni caso il contraente uscente può essere invitato alla informale ricerca di contraente.
 5. Il precedente comma 4 non trova applicazione ove il possibile rinnovo sia stato previsto nella iniziale procedura di affidamento e si sia tenuto conto del valore complessivo del contratto, compreso il rinnovo eventuale, nella procedura di scelta del contraente.

ART. 7 – GLI AFFIDAMENTI DI CUI ALL'ART.4 COMMA 1 LETT. C) – (Codice Art.36 comma 2 lett. B)

1. Nel rispetto dei principi comuni di cui al precedente art.3 e dell'utilizzo dei mercati elettronici di cui al precedente art.4 comma 3, gli affidamenti di cui al presente articolo avvengono mediante ricerca di contraente fra almeno dieci ditte per i lavori e cinque ditte per servizi e forniture o, ai sensi dell'art.157 comma 2 D.Lgs.50/2017, fra almeno cinque soggetti in caso di affidamenti di servizi di ingegneria e architettura.
2. La ricerca di contraente avviene avvalendosi di indagini di mercato o di elenchi di operatori secondo le indicazioni di cui al successivo art. 9.
3. Il contraente uscente può essere invitato alla procedura di ricerca di contraente.

ART. 8 – GLI AFFIDAMENTI DI CUI ALL'ART:4 COMMA 1 LETT: D) – (Codice Art.32 comma 2 lett. C)

1. Nel rispetto dei principi comuni di cui al precedente art.3 e dell'utilizzo dei mercati elettronici di cui al precedente art.4 comma 3, gli affidamenti di lavori di cui al presente articolo avvengono mediante ricerca di contraente fra almeno quindici ditte.
2. La ricerca di contraente avviene avvalendosi di indagini di mercato o di elenchi di operatori secondo le indicazioni di cui al successivo artt. 9.
3. Il contraente uscente può essere invitato alla procedura di ricerca di contraente.
4. In ogni caso, per affidamenti di importo superiore a 500.000,00 Euro, deve essere adeguatamente motivato il mancato ricorso alle procedure ordinarie.

ART. 9 – INDAGINE DI MERCATO ED ELENCO OPERATORI

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato al fine di individuare le ditte da invitare alla procedura di affidamento.
2. L'indagine di mercato può essere svolta mediante consultazione di cataloghi del mercato elettronico propri o di altre stazioni appaltanti, ovvero mediante pubblicazione di apposito avviso sul profilo del committente.

3. L'avviso deve essere pubblicato per un periodo minimo di quindici giorni e massimo di trenta giorni, in relazione al valore e all'importanza dell'affidamento. In caso di motivate e gravi ragioni di urgenza il periodo di pubblicazione può essere ridotto a cinque giorni.
4. L'avviso deve indicare l'oggetto e il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economico finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo e, eventualmente, massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici e le modalità di comunicazione con la stazione appaltante.
5. I criteri di selezione, da evidenziare nell'avviso, possono alternativamente essere:
 - a) CRONOLOGICO: il rigoroso ordine di presentazione al protocollo generale della manifestazione di interesse a partecipare alla selezione, completa di tutti i requisiti richiesti;
 - b) TERRITORIALE: la maggiore vicinanza della sede legale degli operatori richiedenti alla sede del Comune misurata secondo il percorso stradale carrabile più breve;
 - c) CASUALE: mediante il ricorso al sorteggio, nel qual caso dovrà essere data successiva notizia della data e delle modalità di effettuazione del sorteggio
6. L'avviso, anche se è fissato il numero massimo di operatori da invitare, può contenere anche la previsione della facoltà della stazione appaltante di invitare alla procedura tutti gli operatori che hanno presentato valida manifestazione di interesse. In tal caso deve essere specificato oltre quale soglia di numero di manifestazioni di interesse si dovrà fare comunque ricorso alla selezione fra i richiedenti.
7. Oltre alle modalità di cui ai precedenti commi 5 e 6, l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura di affidamento può essere effettuata, nel rispetto del principio di rotazione, traendo i nominativi degli operatori da appositi elenchi di fornitori predisposti dagli uffici. Gli elenchi dei fornitori possono essere distinti per diverse tipologie di lavori, forniture e servizi. Gli elenchi vengono formati previo avviso pubblico da pubblicare sul sito del committente; l'avviso, una volta terminata la procedura di formazione dell'elenco, deve rimanere sempre visibile sul sito comunale, al fine di consentire l'invio di nuove candidature. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento semestrale entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, relativamente alle candidature presentate rispettivamente entro il 31 dicembre e il 30 giugno. Gli elenchi dei soggetti iscritti per le diverse tipologie di lavori, forniture e servizi sono pubblicati sul sito internet del comune nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente". Ai soggetti la cui domanda di iscrizione non è accolta viene data comunicazione entro dieci giorni dalla formazione o aggiornamento dell'elenco con la motivazione che ha impedito l'iscrizione. In sede di aggiornamento sono cancellati dall'elenco gli operatori che, per tre volte consecutive, per quanto invitati non hanno partecipato a procedure di affidamento; le ditte cancellate dagli elenchi non possono esservi nuovamente iscritte prima di dodici mesi. Nelle more di formazione dei nuovi elenchi di operatori economici e comunque per un periodo di non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, restano validi, per la selezione degli operatori, gli elenchi già formati dal Comune, sulla base della totalità delle richieste nel tempo pervenute.
8. Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, previsto dall'art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016 così come integrato e corretto con D.Lgs 56/2017, vengono definite, in base a quanto stabilito al punto 3.6 delle Linee Guida A.N.A.C. n° 4, aggiornate con delibera del

Consiglio n° 206 del 01.03.2018, le seguenti fasce suddivise per rilevanza di importo dell'appalto da affidare:

PER SERVIZI E FORNITURE:

- 1° fascia fino ad €. 5.000,00;
- 2° fascia da €. 5.001,00 fino ad €. 20.000,00;
- 3° fascia da €. 20.001,00 fino ad €. 39.999,00;
- 4° fascia da €. 40.000,00 fino ad €. 143.999;
- 5° fascia da €. 144.000,00 fino ad €. 220.999,00; (limite soglia comunitaria)

PER LAVORI:

- 1° fascia fino ad €. 5.000,00;
- 2° fascia da €. 5.001,00 fino ad €. 20.000,00;
- 3° fascia da €. 20.001,00 fino ad €. 39.999,00;
- 4° fascia da €. 40.000,00 fino ad €. 149.999,00;
- 5° fascia da €. 150.000,00 fino ad €. 309.600,00 (classifica I incrementata di un quinto ex art. 61 co2 DPR 207/2010)
- 6° fascia da €. 309.601,00 fino ad €. 619.200,00 (classifica II incrementata di un quinto ai sensi del DPR 207/2010)
- 7° fascia dal €. 619.201,00 fino ad €. 999.999,00

Il principio di rotazione trova applicazione in caso di omogeneità merceologica con la commessa precedente, per affidamenti di contenuto identico o analogo che si collocano all'interno della stessa tipologia, per servizi e forniture, o della stessa categoria, in caso di lavori, nonché della stessa fascia di rilevanza di importo dell'appalto da affidare.

In caso di appalti con più prestazioni eterogenee, viene tenuta in considerazione la categoria della lavorazione prevalente, allo scopo di individuare, in modo univoco, la categoria cui fare riferimento.

La applicazione del principio di rotazione, comporta un solo "salto" di procedura selettiva, ossia il non reinvio/riaffidamento dell'Operatore Economico alla successiva procedura analoga per tipologia, categoria e fascia di rilevanza di importo.

ART. 10 – IL CONFRONTO COMPETITIVO

1. La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici, selezionati ai sensi dell'articolo precedente, a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile o sia necessario garantire la segretezza dell'offerta, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante le specifiche modalità previste dallo specifico mercato elettronico.
2. L'invito contiene in modo chiaro ed esaustivo, tutti gli elementi che possano consentire da parte delle imprese la formulazione di un'offerta adeguata, tra cui almeno:
 - a) L'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e l'importo complessivo stimato;
 - b) I requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico/finanziari e tecnico/organizzativi richiesti ovvero, ove già forniti in precedenza, la conferma degli stessi;
 - c) Il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa, specificando che l'offerta deve pervenire nel termine fissato al protocollo generale del Comune;
 - d) Il termine per l'esecuzione della prestazione;

- e) Il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art.95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione. Nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui all'art.95 comma 4 del Codice, deve essere fornita adeguata motivazione di tale scelta;
- f) La misura delle penali;
- g) L'indicazione dei termini e modalità di pagamento;
- h) L'eventuale richiesta di garanzie;
- i) Il nominativo del RUP;
- j) La volontà di avvalersi o meno della facoltà prevista dall'art.97 comma 8 del Codice, con l'avvertenza che in ogni caso il Comune valuta la conformità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici specificati nella richiesta di offerta, appaia anormalmente bassa;
- k) Lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti;

Art. 11 – AGGIUDICAZIONE E OBBLIGATORIETA' DEL CONTRATTO

1. Il procedimento di scelta del contraente è curato dal seggio di gara o, nei casi previsti dal Codice, dalla Commissione di gara. Il seggio di gara è composto dal Dirigente competente per materia, assistito dal RUP, se diverso dal dirigente e da due testimoni, nonché da un dipendente di qualifica non inferiore alla C con funzioni di segretario verbalizzante. Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.
2. La procedura si conclude con il verbale di aggiudicazione provvisoria in favore del soggetto primo classificato in graduatoria, una volta espletate tutte le procedure di gara, ivi comprese le eventuali valutazioni di offerte anomale.
3. Con determinazione assunta dal Dirigente responsabile della procedura di affidamento, si procede all'approvazione del/i verbale/i di gara ed alla conseguente aggiudicazione definitiva, previa verifica circa il possesso di requisiti autodichiarati in sede di partecipazione alla gara e dell'acquisizione dei documenti necessari alla stipula del contratto.
4. A seguito dell'aggiudicazione definitiva è obbligatorio procedere sempre al perfezionamento del contratto, in una delle forme di cui al successivo art. 12. Il contratto deve essere stipulato nel rispetto dei termini di cui all'art.32 comma 8 e 10 del Codice, tenuto conto del termine dilatorio di cui al comma 9, ove applicabile.
5. Il verbale di gara non costituisce mai contratto.

ART. 12 – LA STIPULA DEI CONTRATTI

1. Ai sensi dell'art.32 comma 14 del Codice, la stipula dei contratti avviene, a pena di nullità:
 - a) Per i contratti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'art.40 D.P.R.131/1986, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata ovvero mediante piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici, ovvero mediante scrittura privata non autenticata firmata digitalmente;
 - b) La forma pubblica amministrativa o la scrittura privata autenticata a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o la forma notarile sono riservate agli atti soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso.
2. In ogni caso l'Ufficiale rogante della stazione appaltante è tenuto a prestare la propria consulenza per ogni tipo di contratto, nonché a rogare ogni tipo di contratto, a richiesta dell'ente, ai sensi dell'art.97 comma 4 lett. c) del D.Lgs.267/2000.

ART. 13 – CONTRATTI ESCLUSI – SERVIZI LEGALI

1. I contratti di cui all'art.17 del Codice, per quanto esclusi dall'applicazione del Codice stesso ai sensi del comma 1 del citato art.17, ai sensi dell'art. 4 del Codice sono comunque affidati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
2. In particolare per quanto concerne la scelta del legale per la difesa in giudizio dell'ente, ferma restando la decisione della Giunta, previo parere del Dirigente interessato al contenzioso, sull'opportunità o meno di resistere in giudizio, il Dirigente competente per la nomina del legale si atterrà alle seguenti prescrizioni:
 - a) L'incarico dovrà essere conferito ai sensi del precedente art. 6, senza obbligo di richiesta di più preventivi anche per importi superiori a 20.000,00 Euro e ciò nella considerazione della estrema difficoltà, se non impossibilità di fissare un'attendibile base d'asta, data la non prede terminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione richiesta;
 - b) Resta comunque ferma, nel rispetto della piena autonomia del Dirigente, la facoltà dello stesso di richiedere più preventivi e/o curricula professionali a carattere indicativo;
 - c) Prima della formalizzazione con determina del conferimento dell'incarico, dovrà essere acquisito preventivo di spesa di massima e curriculum professionale del legale che si intende incaricare, al fine di accertare la specifica esperienza del professionista per il tipo di contenzioso che si deve affrontare;
 - d) In ogni caso il preventivo di spesa, per quanto necessariamente di massima, non dovrà superare la metà del massimo delle tariffe professionali in vigore al momento del conferimento;
 - e) Al fine della scelta per il conferimento degli incarichi, il Dirigente competente può ricorrere alla costituzione di elenchi di professionisti, anche divisi per diverse branche del diritto, ai sensi del comma 7 del precedente art.9.

ART. 14 – ABROGAZIONI E SALVAGUARDIA

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni norma regolamentare comunque in contrasto con il presente regolamento.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento e, in particolare, per le procedure di gara ordinarie relative ad appalti o concessioni si fa espresso riferimento al Codice dei contratti e alle linee guida emanate in materia dall'ANAC.
3. In caso di difformità del presente regolamento con successive normative di legge o linee guida ANAC, fermo l'obbligo di adeguamento del presente regolamento, si applicano le superiori normative di legge o ANAC.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.